



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

58/2013

APRILE/14/2013 (*)

26 Aprile 2013

**CONTINUANO I PRONUNCIAMENTI
MINISTERIALI RELATIVI ALLE
NOVITA' INTRODOTTE DALLA
RIFORMA FORNERO.
CON L'INTERPELLO N° 15 DEL 17
APRILE U.S. IL MINISTERO DEL
LAVORO CHIARISCE CHE IL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE PARI
ALL'1,40% APPLICABILE AI
CONTRATTI "NON A TEMPO
INDETERMINATO" E' DOVUTO
ANCHE PER I LAVORATORI**

SOMMINISTRATI A TEMPO DETERMINATO.

Con l'**interpello n° 15 del 17 aprile 2013**, il Ministero del Lavoro si è pronunciato in merito all'istanza avanzata dall'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro avente ad oggetto la sussistenza o meno dell'obbligo di versamento del contributo addizionale sui contratti di somministrazione a tempo determinato. Inoltre l'Assosomm, con il proprio documento, chiedeva se il contributo fosse dovuto anche per i lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.

Come noto, l'art. 2 comma 28 della Legge n° 92 del 28 giugno 2012, ha previsto l'introduzione di un "nuovo" contributo, attualmente fissato nella misura dell'1,40%, da corrispondere **per i contratti di lavoro "non a tempo indeterminato"**.

La finalità di tale onere aggiuntivo a carico dei datori di lavoro è di finanziare i nuovi strumenti ad integrazione del reddito del lavoratore che abbia perso l'impiego, denominati ASpI e Mini-ASpI, dei quali Vi abbiamo ampiamente informato (*in ultimo con la Circolare mensile n° 7 del mese di Marzo 2013*).

In primis, il Dicastero di Via Flavia ha evidenziato che dalla lettura della disposizione normativa *de qua* emerge in modo incontrovertibile che **il versamento del contributo costituisce una "regola" per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato** dovendosi ritenere che lo stesso sia sempre applicabile **con la sola eccezione delle ipotesi tassativamente elencate** – ex art. 2 comma 29 (id: *motivi sostitutivi, attività stagionali, apprendisti, PP.AA.*).

Pertanto, il Ministero con il documento di prassi *de quo* ritiene che **il contributo dell'1,40% sia dovuto anche per i contratti di somministrazione a termine salvo il caso in cui l'assunzione del lavoratore somministrato rientri nelle eccezioni sopra ricordate. Tale criterio è applicabile anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.**

Il Dicastero, con l'interpello n° 15/2013, in maniera *ultra petita*, coglie l'occasione per precisare che il contributo addizionale è applicabile anche ai contratti di **lavoro a chiamata** a tempo determinato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA